

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO

La **Dott.ssa Impoco Valentina** (Cf:MPCVNT80C61M088M), nata a Vittoria l'1.3.1980 ed ivi residente in via dell'Acate n. 35, elettivamente domiciliata presso lo studio del sottoscritto Avv. Angelo Peligra (Cf: PLGNGL67D13M088P- Pec: [angelo.peligra@avvragusa.legalmail.it](mailto:angelo.peligra@avvragusa.legalmail.it)) che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su separato foglio cartaceo a ritenersi allegato e parte integrante del presente atto,

RICORRE

Contro:

**L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**-Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale- Servizio 4° -Reclutamento, Trasferimenti e Mobilità, in persona del Dirigente, legale rappresentante pro tempore;

nonché nei confronti di:

**Coltello Valentina** (Cf: CLTVNT88T55C927J), nata a Comiso il 15.12.1998 e con domicilio digitale all'indirizzo Pec: [valentina.coltello@pec.it](mailto:valentina.coltello@pec.it) rilevato in Reginde, nella qualità di controinteressata in quanto inserita nella Graduatoria Definitiva relativa al "*profilo di Istruttore Amministrativo Contabile (codice CPI-IAC)*" approvata con D.D.G. n. 3247 del 25.7.2023 e di cui al Bando di Concorso D.D.G. n. 5040 del 23.12.2021, alla posizione n° 442 con il punteggio di punti 48,15;

per l'annullamento, previa sospensione:



-del **Provvedimento Prot. n. 107041**, reso il 15.12.2023 ed in pari data comunicato (doc. 1), **nella parte in cui**, seppur preliminarmente archiviato "il procedimento di esclusione avviato con nota prot. 97008 del 27.11.2023" con conseguente "ricollocazione della candidata nella graduatoria di merito approvata con D.D.G. del 25.7.2023" (in cui risultava già inserita alla posizione n° 128 e con il punteggio di 30,57), **ha disposto**, in suo danno, l'integrale decurtazione del "punteggio attribuito a tutti i titoli di servizio dichiarati" per effetto della (erroneamente) ritenuta e dichiarata "inidoneità della documentazione prodotta dalla candidata a comprovare i suddetti titoli";

-del **conseguente D.D.G. n. 228 del 31.1.2024** (doc. 2), comunicato in pari data, mercé il quale, in attuazione di quanto sopra deliberato, l'odierna ricorrente **è stata ricollocata** nella graduatoria in questione **fra la posizione "n. 1140" e "n. 1141" con punteggio attribuito "pari a 25,50 in luogo di 30,57"** e conseguente revoca dell'assegnazione "della sede CPI di Ragusa -U.O. di Vittoria"

nonché di ogni altro provvedimento connesso, anteriore e/o conseguente, per i motivi tutti qui di seguito indicati cui, a migliore comprensione, si premette sinteticamente,

IN FATTO

L'odierna ricorrente, in possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione conseguita presso l'Università degli Studi di Catania in data 28.7.2005 e con ultra decennale esperienza professionale nel settore della Formazione e dei Servizi all'Impiego (in cui, peraltro, ha operato anche come libero

professionista e titolare di Partita Iva dal 28.12.2014), ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall'Amministrazione, odierna resistente, a mezzo il "Bando di Concorso Pubblico" (doc. 3) approvato con D.D.G. n. 5040 del 23.12.2021 per "l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno ed indeterminato (categoria C) per il potenziamento" dei C.P.I., in espresso riferimento al "profilo di Istruttore Amministrativo Contabile (codice CPI-IAC)" di cui è stata ivi prevista assunzione in ragione di 176 unità.

Risultando inserita, ad esito dei risultati ottenuti nella prova concorsuale, alla posizione n° 128 della Graduatoria di Merito inerente il profilo ed approvata in via definitiva giusta D.D.G. n. 3247 del 25.7.2023 (doc. 4), con l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 30,57 determinato e suddiviso come segue:

-quanto a punti 23,50, quale punteggio conseguito dalla candidata nella prova scritta;

-quanto a punti 2,00, in riferimento ai "titoli di studio" dalla stessa dichiarati e posseduti;

-quanto a punti 5,07 nei termini regolati dall'art. 7, c.5 lett. a.2 del Bando, in riferimento ai "**titoli di servizio**" posseduti ed ovvero con l'attribuzione di "**0,40 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata a decorrere dal 1.1.2005 nei settori di attività nell'ambito del mercato del lavoro**" dichiarato dalla candidata ed **a comprovarsi (giusta quanto nel Bando espressamente previsto) "in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro**

flessibile o a tempo indeterminato o con incarichi professionali, stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti privati".

Giova, difatti, qui evidenziare come, l'odierna ricorrente, già dal suo ingresso nel mondo del lavoro abbia, sin da subito, operato nel settore della Formazione Professionale, prestando, di volta in volta, la propria attività lavorativa, in forza di una pluralità e varietà di rapporti a titolo giuridico diverso ( collaborazione occasionale, consulenza a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, etc.) in favore di Enti ed Organismi convenzionati con la Regione Sicilia nel contesto di progetti specifici e, talvolta, concomitanti fra di loro (di durata variabile), oggetto di finanziamento regionale.

E che, pertanto, con la domanda di partecipazione inoltrata (doc. 5), ebbe a rappresentare - seppur con limiti oggettivi di esposizione indotti dal modulo informatico d'obbligo allo scopo, ma anche in più "frazioni" per anno e con alcune omissioni a suo detrimento- tale attività lavorativa, in quanto valutabile nei termini previsti dal Bando quale Titoli di Servizio, come qui di seguito ed in sintesi (ma per più dettagliato "riepilogo" su base annuale, all'allegato prospetto -doc 6) si evidenzia e cioè:

- a) **Nell'anno 2007**, dal 10.5 al 31.12.2007 e quindi per **mesi 8**, in favore di Logos Società Cooperativa;
- b) **Nell'anno 2009**, dal 2.3. al 30.6.2009 e quindi per **mesi 4**, in favore di Logos Società Cooperativa;

c) **A partire dal 8.2.2010 e sino al 16.10.2015**, di fatto senza soluzioni di continuità, e quindi per complessivi **mesi 69**, in favore della predetta Logos Società Cooperativa, di S.C.F.S- Sistemi Formativi Confindustria Sicilia e di Agire Cooperativa Sociale, in esecuzione di una pluralità di incarichi a lei conferiti ed attivi, a diverso titolo giuridico, anche in concomitanza temporale fra di loro.

d) **A partire dal 15.10.2018 e sino al 31.12.2021**, senza soluzioni di continuità e quindi per **complessivi mesi 39**, sempre in favore di Logos Società Cooperativa ed, anche qui, in esecuzione di una pluralità di incarichi, a diverso titolo giuridico, attivi anche in concomitanza fra di loro.

In considerazione, quindi, della posizione occupata nella Graduatoria ed utile all'assegnazione di uno dei 176 posti a concorso, l'odierna ricorrente, in data 1.8.2023 ( e giusta Comunicazione Prot. n. 68302- doc. 7), è stata invitata dall'Amministrazione a produrre la documentazione attestante i titoli dichiarati ed, a riscontro della medesima (giusta comunicazione Pec del 31.8.2023 ed inseriti allegati-doc. 8) ha, effettivamente, prodotto i titoli in proprio possesso ritenuti idonei a documentare l'attività prestata, fra cui ed inter alios, per quanto qui di particolare interesse:

1)Copia autentica dell'**Attestato di Servizio** (doc. 9) **rilasciato da Logos Società Cooperativa**, quale "Ente di Formazione accreditato all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della

Regione Sicilia con codice AAQ005", **alla stregua del quale**, in più ampia elencazione degli incarichi svolti negli anni a diverso titolo giuridico dalla ricorrente (anche oltre i limiti temporali di quanto dichiarato in domanda e, pertanto, ininfluyente in sede concorsuale), **risulta certificata ed attestata sia l'attività professionale** dalla stessa dichiarata in domanda e soprarichiamata **sub a), b)** (segnatamente, fra gli incarichi ivi indicati "a progetto") e **c)** (fra gli incarichi a "contratto d'opera") **nonché porzione temporale** dell'attività sopra richiamata **sub c** ( suddivisa fra gli incarichi a "progetto", le "collaborazioni occasionali" ed i "contratti d'opera")

**2)Copia del Contratto di Collaborazione Occasionale** (doc. 10- fra gli ulteriori contratti allegati) **stipulato con S.F.C.S. -Sistemi Formativi Confindustria Edilizia s.c.a.r.l.)** in data 4.1.2010 e con termine previsto al 12.9.2012. ed **alla stregua del quale risulta attestata l'attività professionale** dalla stessa dichiarata e sopra richiamata **sub c alla data indicata in domanda del 8.2.2010;**

**3)copia del Contratto stipulato con Agire Società Cooperativa Sociale** (doc. 11), in data 29.4.2014 e con scadenza prevista al 23.5.2015, **ed alla stregua del quale risulta attestata porzione dell'attività lavorativa** dalla stessa dichiarata e soprarichiamata **sub c), nel periodo 29.4.14/31.12.2014** non ricompreso negli ulteriori rapporti lavorativi intrattenuti durante tale anno con Logos e S.F.C.S.;

4)Ad ulteriore conferma, seppur non richiesta dalla Lex Concorsualis, **Estratto Conto Contributivo** (doc. 12) attestante i contributi previdenziali versati all'Ente di competenza dai soggetti giuridici in questione ( Logos, S.F.C.F., etc.) in rapporto alle prestazioni lavorative ricevute dalla candidata nei periodi sopra riportati.

L'invio della documentazione detta - ancorché pienamente conforme ( se non in eccesso) rispetto ai dettami di cui alle testuali previsioni dell'art. 7, c.5 lett. a.2 del Bando Concorsuale- ha, però, trovato seguito ed inspiegabile riscontro:

-in primo luogo, **nella Nota Prot. n. 97008** (doc. 13), pervenuta a mezzo Pec. il 17.11.2023, con cui l'Amministrazione/odierna resistente, apoditticamente qualificata "la documentazione prodotta" come "ambigua e incompleta" assumendo che "in alcuni casi (non meglio specificati ndr.) " *le date presenti ..... non coincidono con le date e i servizi dichiarati nella domanda di partecipazione e, in altri casi e del tutto assente la documentazione comprovante i periodi dichiarati"*, riteneva di comunicare alla candidata/odierna ricorrente, "**avvio del procedimento ex articolo 9 e 10 della L.R. 7/2019 di esclusione dal concorso pubblico**";

-poi, a riscontro ed in parziale (ed errato) accoglimento dei rilievi avanzati al riguardo dall'interessata con le Osservazioni inoltrate a ministero dell'Avv. Andrea Nicosia (doc. 14), **nella Nota Prot. 107041 del 15.12.2023** ( che in questa sede si impugna in parte qua) **a mezzo cui**, appunto (

ancorché archiviato l'intrapreso procedimento di esclusione) **è stata** però inopinatamente **disposta** **la decurtazione del "punteggio attribuito a tutti i titoli di servizio dichiarati"** dalla candidata stante l'affermata "inidoneità della documentazione prodotta...a comprovare i suddetti titoli";

-infine, **nel D.D.G. n. 228 del 31.1.2024** (parimenti oggetto di impugnativa in questa sede), per effetto del quale, l'odierna ricorrente, alla stregua ed in attuazione del disposto sopra richiamato, **si è vista ricollocare** con il complessivo punteggio di 25,50 **nella Graduatoria Concorsuale alla posizione ricompresa fra la n° 1140 e la 1141, con conseguente revoca della sede in precedenza assegnatale.**

Alla stregua, quindi, dei fatti tutti sopra riportati, i provvedimenti in questa sede impugnati si appalesano, in diritto, illegittimi, errati ed incongrui per il seguente, salvo altri,

#### MOTIVO

ECESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DELL' ART. 7 N.5 L. A.2) E 6 D.D.G. 5040 DEL 23.12.2021 DI APPROVAZIONE DEL BANDO CONCORSUALE- MANIFESTA CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' DELLE DETERMINAZIONI IMPUGNATE IN RAPPORTO AGLI ELEMENTI DI FATTO ACQUISITI A PROCEDIMENTO- CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Alla stregua della, invero "sintetica", motivazione offerta (e, peraltro, emergente soltanto) dalla combinata lettura dei provvedimenti per cui è oggi ricorso, è dato rilevare come l'integrale decurtazione del punteggio di 5.07 prima attribuito alla ricorrente in considerazione dei titoli



"titoli di servizio" posseduti e dichiarati in domanda, trovi esclusiva "ragione" nella pretesa "inidoneità", quale ivi affermata, della documentazione dalla stessa prodotta ad attestazione dell'attività lavorativa svolta.

Inidoneità che l'Amministrazione precedente ha ritenuto, tout court ed in modo del tutto apodittico, di poter inferire e desumere:

-dalla pretesa "non coincidenza" di "alcune date" con "quelle dichiarate nella domanda di partecipazione";

-ancora, "in altri" e non meglio individuati "casi" (sic! testualmente), dalla postulata "assenza della documentazione stessa".

Ebbene, al riguardo e seppur con i limiti inevitabilmente derivanti ad un pieno esercizio del diritto di difesa (e di riflesso, quindi, al sindacato giurisdizionale) da **una motivazione tanto avulsa dai fatti da risultare, in concreto, meramente "apparente", con ogni evidente conseguenza in ordine alla legittimità stessa dei provvedimenti avversati, (quali "date" si è ritenuto non coincidere ?, quali i "casi" valutati carenti di "documentazione" ?)**, non può qui non evidenziarsi:

-che **alla stregua e per effetto delle norme in epigrafe richiamate**, e di cui al Bando di Concorso (quale lex specialis destinata a regolare la procedura obbligando la "stessa Amministrazione per la quale costituisce un autovincolo" -ex plurimis Cons. Stato n. 8239/06), **la documentazione minima, necessaria e sufficiente ad attestare l'attività lavorativa** dichiarata quale Titolo di Servizio

valutabile, è stata ivi espressamente e testualmente individuata nei relativi "contratti di lavoro" stipulati con la pubblica amministrazione o con soggetti privati;

-che l'odierna ricorrente, in piena e puntuale aderenza a detta previsione normativa, ha effettivamente versato agli atti della procedura concorsuale, non soltanto i "contratti stipulati" in suo possesso ma anche formale "Attestazione di Servizio", rilasciata da Logos Società Cooperativa e sicuramente idonea a certificare (oltre e meglio dei contratti richiesti, a ben guardare) l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa resa in favore di tale Ente;

-che dall'esame complessivo di detta documentazione, seppur con le oggettive difficoltà di verifica inevitabilmente connesse alla pluralità degli incarichi nel cui contesto l'attività è stata resa ed alle intersezioni temporali fra di essi, è dato ricavare puntuale conferma e riscontro ai periodi temporali di attività lavorativa indicati dalla candidata in domanda (per 143 mesi complessivi e valutabili nei termini previsti dal Bando), risultando, quindi, del tutto irrilevante ( ai fini della procedura concorsuale e se non a detrimento della ricorrente medesima) che gli incarichi de quo abbiano, in ipotesi, avuto date di inizio e/o fine antecedenti o successive a quelle indicate;

-infine, che per generale principio sancito da costante giurisprudenza ( da ultimo Cons. Stato 932/22), in materia di "valutazione dei titoli" nelle procedure concorsuali è onere indefettibile dell'Amministrazione operare secondo il criterio di prevalenza del profilo "sostanziale" su quello

meramente "formale", al fine di non incorrere in una "illogica ed immotivata disparità di trattamento fra i candidati"

Risultando quindi, a fronte di tanto e nel caso di specie, **palesamente arbitraria, prima ancora che illegittima ed ingiustificata**, la scelta operata con i provvedimenti, **di sottrarre integralmente alla odierna ricorrente ogni punteggio** conseguente e spettante per l'attività lavorativa svolta, dichiarata e documentata.

#### SULLA RICHIESTA SOSPENSIVA

Se quanto sin qui esposto vale a fornire del prescritto fumus boni juris il presente ricorso, risulta altrettanto evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che la ricorrente ha subito ed è destinato a subire, medio tempore, a cagione e per effetto delle determinazioni illegittimamente assunte dall'Amministrazione.

Basti considerare che la stessa, allo stato e per effetto della disposta e qui impugnata "ricollocazione" nella Graduatoria de quo alla posizione n° 1140/1141, si è vista, di fatto, privare della già disposta assunzione, a tempo indeterminato e con il profilo professionale cui aveva concorso, a far data dal 1.2.2024 e presso il C.P.I. ubicato nella città (Vittoria) in cui ha abituale residenza con la propria famiglia.

Con ogni intuibile ed evidente conseguenza in termini sia di danno diretto alla propria sfera lavorativa ma anche, seppur in via riflessa, alla vita familiare e di relazione.

E che per altro verso, in tempi estremamente brevi, l'Amministrazione/odierna resistente sarà chiamata dovrà provvedere ad assegnare ad altri la sede professionale già in precedenza destinatale.

Per le ragioni tutte suesposte e le stesse ritenute, si chiede quindi che

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE ADITO

Relectis adversis, e previa sospensione medio tempore dei provvedimenti impugnati in parte qua, accogliere il presente ricorso annullando, revocando o, con qualsivoglia, statuizione privando gli stessi di ogni giuridico effetto con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di Lite.

Con l'originale notificato del presente ricorso saranno prodotti in copia: 1) Provvedimento Prot. n° 107041 del 15.12.2023 impugnato; 2) D.D.G. n. 228 del 31.1.2024 impugnato; 3) Bando di Concorso D.D.G. 5040 del 23.12.2021; 4) Graduatoria di Merito D.D.G. 3247 del 25.7.2023; 5) Domanda di Partecipazione al concorso; 6) Prospetto riepilogativo attività lavorativa dichiarata ed attestata; 7) Comunicazione Prot. 68302 del 31.8.2023 di richiesta dei titoli; 8) Pec 31.8.2023 di trasmissione dei titoli; 9) Attestato di Servizio Logos; 10) Contratto S.F.C.S. del 4.1.2010; 11) Contratto Agire Coop. Sociale del 29.4.2014; 12) Estratto Conto Contributivo; 13) Nota Prot. n. 97008; 14) Nota Avv. Andrea Nicosia del 24.11.23.

Ai fini del versamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente giudizio - attesa la situazione reddituale della ricorrente- risulta esente per materia.

Comiso/Palermo addi della notifica

F.to digitalmente

( Avv. Angelo Peligra)